Kuala Lumpur 18 - 19 maggio 2017

Mostra Occhialeria Kuala Lumpur

Mostra

L'ICE - Agenzia prevede di realizzare, in collaborazione con l'associazione di categoria ANFAO, una mostra autonoma di occhialeria dedicata alla promozione dell'occhialeria italiana che si svolgerà a Kuala Lumpur nei giorni 18 e 19 maggio 2017.

PERCHE' PARTECIPARE

- La scelta della Malesia, in virtù della sua centralità geografica rispetto agli altri mercati asiatici, consente di raggiungere l'obiettivo di favorire scambi commerciali e la ricerca di distributori per le aziende italiane che parteciperanno.
- La formula della mostra autonoma viene utlizzata da anni con successo per favorire lo sviluppo dell'occhialeria italiana presso quei paesi che non ospitano manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
- L'invito di buyers malesi, oltre che di buyers provenienti dall'area asiatica limitrofa, rappresenta una risposta all'esigenza generale della diversificazione dei mercati di sbocco.

ANFAO

OCCHIALERIA

Luogo:
Kuala Lumpur

Data Evento:
18 - 19 maggio 2017

Scadenza Adesioni:
27 marzo 2017

Data Pubblicazione:
15 marzo 2017

Siti Utili:
www.ice.gov.it
www.italtrade.com

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE

L'iniziativa si svolgerà a Kuala Lumpur, Malesia, nei giorni 18 e 19 maggio 2017 presso l'albergo the Grand Hyatt, location idonea ad ospitare l'evento. Per ciascuna azienda sarà allestito uno spazio attrezzato per l'esposizione del campionario. Saranno invitati operatori del settore provenienti oltre che dalla Malesia anche dai principali mercati dell'area asiatica limitrofa provenienti da Singapore, Cina, Vietnam, Corea, Indonesia, Thailandia, Giappone.
L'Ufficio ICE di Roma fungerà da coordinamento per l'attività dei vari Uffici ICE coinvolti.

L'iniziativa si articolerà in due giornate di lavoro durante le quali sarà garantita l'assistenza del personale ICE, nonché servizi di hostess ed interpretariato.

La quota di partecipazione include:

- Allestimento e arredo della postazione;
- Azioni pubblicitarie;
- Servizio Interpretariato/hostess;
- Servizi Generali.

Restano a carico dei partecipanti le spese relative all'assicurazione, al trasporto ed alla movimentazione del proprio campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente durante l'iniziativa ed ogni altro servizio non compreso nel programma.

Profilo aziendale

Sarà realizzata un catalogo con i profili delle aziende italiane partecipanti: a tal riguardo, al fine di effettuare inviti mirati agli operatori esteri, le aziende dovranno inviare via **e-mail** a prodotti.persona@ice.it **entro e non oltre il 27 marzo 2017 la Scheda Profilo Aziendale** in allegato. Si prega di porre particolare attenzione alle sezioni descrittive del prodotto e dei marchi di commercializzazione, che saranno utilizzate per la realizzazione della pagina dedicata a ciascuna delle aziende partecipanti all'iniziativa.

CONTATTI

ICE ROMA

Via Liszt 21 - 00144 Roma

Beni di Consumo

Dirigente: Ferdinando Fiore
Riferimenti:
Responsabile Iniziativa: Serenella Betti
Collaboratore: Emanuela Diano
Responsabile di Settore: Daniela Cosentini
Tel. 06.5992.9531 - 06.5992.9292 Fax. 06 8928.0359

prodotti.persona@ice.it

ICE Kuala Lumpur

ITALIAN TRADE COMMISSION
Office Suite, Unit 19-14-1-3A, Level 14, Uoa Centre, No.19, Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur - Malaysia

Direttore: Dr. Samuele Porsia

Tel. (00603) 21649931 Fax. (00603) 21649989

kualalumpur@ice.it

© ICE - Beni di Consumo

Modalità di Adesione

Quota di Partecipazione	€ 1.100,00 (+ IVA)

Per partecipare all'iniziativa le aziende dovranno inviare **via fax** al numero 06.8928.0359 la seguente documentazione:

- ***Scheda di Adesione*** *in allegato, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante;*
- ***Regolamento ICE-Agenzia*** *in allegato, timbrato e controfirmato*

Contestualmente dovranno essere inviate via email all'indirizzo prodotti.persona@ice.it:
Scheda Profilo Aziendale, Logo ed Immagine ad alta risoluzione. Ricordiamo di voler compilare dettagliatamente la Scheda Profilo Aziendale al fine di una migliore selezione ed invito agli operatori locali.

Saranno ammesse a partecipare all'iniziativa circa 20 aziende sulla base del numero dei buyers coinvolti; le domande saranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di arrivo.

Con nota successiva sarà comunicata l'ammissione all'iniziativa e saranno forniti ulteriori dettagli organizzativi.

Selezione Dei Partecipanti

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE anche se presentate da organismi associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE.

In base all'art.7 del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE: "qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D. Lgs. n.192 del 9 novembre 2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali, oltre l'importo forfetario di € 40,00 a titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione 2. Regolamento 3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma 5. Dichiarazione di intento

INFO AGGIUNTIVE

RINUNCE:

Dopo l'invio delle lettere di ammissione da parte di ICE-Agenzia, l'eventuale rinuncia può essere comunicata all'ICE per iscritto a mezzo fax al nr. 06.89.28.03.59, a firma del Legale Rappresentante dell'azienda.
Come specificato all'art. 12 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE:

• nulla è dovuto dall'azienda nel caso in cui le rinunce vengano notificate come sopra specificato entro 10 giorni dalla data riportata nella lettera di ammissione all'iniziativa;
• se la rinuncia viene comunicata dopo più di 10
giorni l'azienda é tenuta al pagamento dell'intero ammontare stabilito;
• l'azienda rinunciataria sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% nel caso in cui lo spazio espositivo venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda.

Vetrina virtuale

L'inserimento nel catalogo virtuale "The Made in Italy Business Directory" è gratuito e a cura delle aziende interessate. Il catalogo virtuale consiste in una vetrina virtuale composta di anagrafica, logo e foto aziendale, link al sito web dell'azienda. Per poter essere inseriti occorre collegarsi al seguente link: ***www.ice.gov.it/businessdirectory*** .
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il team Italtrade all'indirizzo email ***businessdirectory@ice.it.***
In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 196/03, si ricorda che la raccolta, la diffusione e il trattamento dei dati richiesti nello svolgimento del piano di comunicazione, sono rivolti al conseguimento dei fini istituzionali dell'ICE (art. 2 L. 68/97).

© ICE - Beni di Consumo

Allegato n.1

Scheda di adesione

All'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Ufficio: Beni di Consumo / **Prodotti Persona**
Da inviare via FAX al numero **06 8928.0359**
Att.ne: **Responsabile Iniziativa: Serenella Betti** (Tel. 06.5992.9531) (e-mail: prodotti.persona@ice.it)

E' già cliente ICE? SI ☐ **NO** ☐ **CODICE CLIENTE** _____

Ragione sociale: _____

P.IVA: _____ **Codice Fiscale:** _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ **Città/Località:** _____ **Provincia:** _____

Email: _____ **Sito Web:** _____

Telefono: _____ **Fax:** _____

Indirizzo di fatturazione (qualora diverso dall'indirizzo)

Indirizzo: _____

Cap: _____ **Città/Località:** _____ **Provincia:** _____

Email: _____

Campi opzionali e applicabili solo alle Pubbliche Amministrazioni

Codice IPA (laddove disponibile): _____

Scissione dei Pagamenti/Split Payment: SI ☐ **NO** ☐

Persona da Contattare: _____ **Qualifica:** _____

Email: _____ **Telefono:** _____

N.DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO (in €)	FATTURATO EXPORT (in €)
☐ Fino a 2	☐ inferiore a 250.000	☐ inferiore a 75.000
☐ da 3 a 9	☐ da 250.000 a 500.000	☐ da 75.000 a 250.000
☐ da 10 a 19	☐ da 500.000 a 2,5 mln	☐ da 250.000 a 750.000
☐ da 20 a 49	☐ da 2,5 a 5 mln	☐ da 750.000 a 2,5 mln
☐ da 50 a 99	☐ da 5 a 15 mln	☐ da 2,5 a 5 mln
☐ da 100 a 499	☐ da 15 a 25 mln	☐ da 5 a 15 mln
☐ oltre 499	☐ oltre 25 mln	☐ oltre 15 mln

LA CODIFICA ATECO DELLA VOSTRA AZIENDA E': ☐☐☐☐☐☐

INIZIATIVA: **Mostra Occhialeria Kuala Lumpur**

LUOGO: **Kuala Lumpur** DATA: **18 - 19 maggio 2017** SCADENZA: **27 marzo 2017**

Quota di partecipazione:

☐ **Quota di Partecipazione** **€ 1.100,00 (+ IVA)**

EVENT. FATTURAZIONE AD ALTRO SOGGETTO IN ITALIA (allegare dichiaraz. di accollo; in mancanza, la fattura sarà intestata direttamente all'azienda ammessa):

RAG. SOCIALE: .....

INDIR

Con la presente avanziamo la domanda di ammissione all'evento e alle attività menzionate

Settore di appartenenza: _____

Il ns. rappresentante in loco è (nome, indirizzo, localita', telefono, fax): _____

_____

"I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità alla legge 196/2003 per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane"

Data:_____/_____/_____**Firma** _____

Con la presente domanda di ammissione alla suddetta iniziativa dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate nell'allegato "Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE - Agenzia", di approvare ed accettarle integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d'ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e regole emanate dall'ICE - Agenzia indicate nelle circolari relative a questa iniziativa. In particolare, come previsto dal regolamento Generale.

- Ci impegniamo, a seguito dell'ammissione, a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza indicata in fattura (art. 7). Per espressa pattuizione assunta tra le parti, anche in espressa deroga all' art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, prendiamo inoltre atto che l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione delle spese e degli interessi legali di mora, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, fino al saldo (art. 7).
- Avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell'ammissione, trascorsi i quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)

Data:_____/_____/_____**Firma e timbro del legale rappresentante:**_____

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le clausole previste dagli artt. 3,4,6,7,12,13,19 del regolamento generale.

Data:_____/_____/_____**Firma e timbro del legale rappresentante:**_____

In ottemperanza alla l. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all'iniziativa stessa.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'*ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE*

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall'*ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,* di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo.
Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI
L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.
Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.
In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.
Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.
Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.
In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.
Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA
L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.
L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.
L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.
In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.
In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.
Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-AGENZIA Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND
L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa.

Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.
La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO
L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.
E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.
Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia *entro 10 giorni* dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.
In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.
Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.
Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.
In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13.RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'
L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI
Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI. Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND. L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data_____

Firma e timbro del Legale Rappresentante

_____

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell'ICE-Agenzia.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per llnvio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dallICE-Agenzia quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la *customer satisfaction* ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE-Agenzia.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE-Agenzia, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento Promozione del Made in Italy della stessa Sede di Roma.

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Agevolazioni in favore delle popolazioni danneggiate dai terremoti del Centro Italia del 2016-2017

L'ICE-Agenzia allo scopo di sostenere le imprese localizzate nei Comuni danneggiati dai terremoti del Centro Italia 2016-2017, così come individuati dalla lista contenuta nell' allegato n. 1 del DL n. 189 del 17 ottobre 2016, integrata dall'ordinanza del Commissario straordinario del 15 novembre 2016 ha previsto:

- una riduzione pari al 20% della quota di partecipazione alla presente iniziativa promozionale;

- una riduzione, nella misura del 50%, del costo per i servizi personalizzati richiesti, nel periodo 24 gennaio – 31 dicembre 2017, agli Uffici ICE all'estero; lo sconto non si applica ai costi esterni eventualmente sostenuti dall'ICE.

La facilitazione è destinata alle aziende aventi sede legale in uno dei Comuni della lista suddetta.

ITA
ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.